

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MODELLAZIONE IDRAULICA DI ACQUEDOTTI, LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLE RETI, L'ANALISI E LA RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE.**

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA IN OGGETTO:

N.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Si sottopongono i seguenti 2 quesiti:</p> <p>1. Con riferimento al requisito di cui alla lettera 3a) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica organizzativa - punto 2 (aver effettuato nel triennio 01.01.2016 – 31.12.2018 contratti di servizi analoghi a quello in oggetto del valore complessivo non inferiore ad euro 180.000,00), si chiede se l'operatore economico che intende parteciparvi, può soddisfare detti requisiti con riferimento ai seguenti contratti di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contratti relativi a modellazione di reti di teleriscaldamento;</li> <li>- contratti di modellazione di reti fognarie;</li> <li>- contratti di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva di reti (di acquedotto e/o di fognatura e/o di teleriscaldamento) eseguite con il supporto del modello di simulazione idraulica.</li> </ul> <p>2. Con riferimento al requisito di cui alla lettera 3a) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica organizzativa - punto 2 (aver effettuato nel triennio 01.01.2016 – 31.12.2018 contratti di servizi analoghi a quello in oggetto del valore complessivo non inferiore ad euro 180.000,00), si ritiene che, trattandosi di capacità tecniche e professionali, il periodo di riferimento corretto da assumere non siano gli ultimi tre esercizi finanziari (2016 – 2018), ma il triennio antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse. Si chiede conferma pertanto che sia corretto considerare i servizi svolti nel triennio 21.08.2016 – 21.08.2019.</p>	<p>1. Si precisa che i requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto possono essere soddisfatti anche con l'aver svolto contratti di servizi di seguito enunciati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contratti relativi a modellazione di reti di <b>teleriscaldamento</b>;</li> <li>- contratti di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva di reti (di <b>acquedotto e/o di teleriscaldamento</b>) eseguite con il supporto del modello di simulazione idraulica.</li> </ul> <p>Si precisa che non sono ritenuti validi ai fini della dimostrazione del requisito, i servizi di modellazione svolti in ambito reti di fognatura.</p> <p><u>Si precisa inoltre che di tali contratti potrà essere considerato <b>un importo massimo del 15.00% contrattuale</b> a dimostrazione del servizio di modellazione/distrettualizzazione.</u></p> <p>2. Con riferimento al requisito di cui alla lettera 3a) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica organizzativa - punto 2 (aver effettuato nel triennio 01.01.2016 – 31.12.2018 contratti di servizi analoghi a quello in oggetto del valore complessivo non inferiore ad euro 180.000,00), <b>si ritiene di considerare utile alla dimostrazione dei suddetti requisiti il nuovo periodo 01.01.2016 – 21.08.2019.</b></p>

<p><b>2</b></p>	<p>1. In carenza del possesso da parte dell'operatore economico di una struttura operativa in grado di svolgere l'attività specialistica di ricerca ed individuazione delle perdite idriche, compreso manovre sulla rete, si chiede se è possibile, in fase di eventuale invito a produrre offerta, ricorrere ad affidamento in subappalto nei limiti di legge del 40%?</p> <p>2. O ricorre l'obbligo di costituire un raggruppamento di imprese già all'atto della domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, non intendendo ricorrere all'istituto del subappalto?</p>	<p>1. Si precisa che in caso di ammissione alla fase successiva della manifestazione di interesse (ovvero presentazione dell'offerta), verranno invitati gli operatori economici <b>nella stessa composizione di qualificazione alla manifestazione in questione.</b></p> <p><u>Pertanto si conferma che non potranno essere costituiti raggruppamenti in questa seconda fase.</u></p> <p>2. Si conferma inoltre, che qualora non si volesse ricorrere al subappalto, consentito nei termini di legge del 40%, ricorre l'obbligo della partecipazione in raggruppamento di imprese già all'atto della domanda di ammissione alla presente manifestazione di interesse.</p>
<p><b>3</b></p>	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede conferma che al punto 3a) punto 2 dei Disciplinare (pag. 2)</p> <p><b>"Di aver effettuato nel triennio dal 01.01.2016 al 31.12.2018 contratti di servizi analoghi..."</b> il termine <b>"effettuato"</b> si intenda come "fatturato".</p>	<p>Si precisa che per termine effettuato si intende "importo eseguito e fatturato, iva esclusa".</p> <p>Si invita inoltre ad esaminare le risposte ai precedenti quesiti.</p>
<p><b>4</b></p>	<p>Ai fini della partecipazione alla gara in questione, si chiede di specificare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per una società di capitali recentemente costituita (15.11.2018) e che ha acquisito altra azienda (28.02.2019) con lo stesso oggetto sociale.</p> <p>1. In particolare, per il requisito di capacità economica finanziaria, avendo a disposizione il solo bilancio del 2018, è corretto operare una riformulazione del fatturato globale nel seguente calcolo <math>400.000:3 \times 1 = 133.333,00</math>. Questo sarà quanto da possedere per l'operatore economico?</p> <p>2. Per il requisito tecnico professionale, avendo acquisito il fatturato dell'azienda cedente, potrà dimostrare il requisito utilizzando gli importi dei contratti stipulati dalla cedente?</p>	<p>1. Si conferma l'ammissibilità del fatturato;</p> <p>2. si conferma quanto richiesto. E' però necessario allegare alla domanda di partecipazione, la documentazione utile a motivare il possesso del requisito necessario.</p>



<b>5</b>	Con riferimento al quesito n. 4 ed al requisito di capacità economica finanziaria, non avendo a disposizione il bilancio, è possibile dimostrare tale requisito utilizzando la documentazione alternativa prevista dall'art. 86 comma 4 D.lgs. 50/2016, ossia uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I? Come ad esempio le "referenze bancarie, conti annuali che permettano di verificare il rapporto tra attività e passività, un'adeguata copertura assicurativi contro i rischi professionali"?"	In sostituzione dei bilanci del triennio saranno ritenuti idonei a comprovare dei requisiti di capacità economica finanziaria, i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• referenza bancaria rilasciata da specifico operatore bancario;</li><li>• conti annuali purchè certificati da organismo accreditati.</li></ul>
----------	---	--

Bergamo, 18 settembre 2019

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO APPALTI, ACQUISTI E LOGISTICA**

Ing. Giuseppe Gorzio

